



**COMUNE DI CANTALUPA
(Città Metropolitana di Torino)**

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle riunioni degli Organi collegiali di questo Comune.
2. Per le riunioni del Consiglio comunale si applica quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza” le riunioni della Giunta e degli organi collegiali, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:

a) modalità mista: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell’organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell’incontro fissato nella convocazione;

b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell’organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l’uso di sistemi di comunicazione elettronica.

2. Per “videoconferenza” si intende l’utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell’organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l’attività amministrativa degli organi e di favorire l’economicità e l’efficienza dell’azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), presuppone la disponibilità di tecnologie dell’informazione e della comunicazione idonee a garantire:

- la segretezza della seduta (ove richiesta);
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

3. Le sedute degli organi collegiali non possono essere oggetto di registrazione sia audio sia video da parte di nessun soggetto ad esclusione dell’amministrazione comunale. L’eventuale ammissione della registrazione da parte di terzi può essere regolata, caso per caso, dal Presidente. Le registrazioni delle sedute possono essere oggetto di pubblicazione all’interno del sito internet istituzionale dell’ente per massimo 15 giorni solo nei casi previsti dalla legge e sono cancellate decorsi 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione del verbale della seduta, salvo i casi di trasmissione ad altre autorità per le finalità di legge.

4. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alle sedute in videoconferenza, viene trasmessa a tutti i componenti dell'Organo mediante sistemi di comunicazione analogica di comunicazione elettronica o, qualora non siano previste dalla legge ulteriori formalità, anche di messaggistica elettronica istantanea.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, i Presidente degli organi collegiali si avvalgono di idonei metodi di lavoro, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta, nonché la riservatezza delle informazioni e dei file eventualmente condivisi.
5. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze in presenza.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, l'Ente deve adottare soluzioni tecnologiche che garantiscano l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
7. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta). In particolare, la partecipazione alle sedute in videoconferenza avviene con modalità tali da assicurare l'esclusività dell'attività pubblica, garantendo per le riunioni non pubbliche che non assistano alla seduta persone estranee all'organo, e forme di presentabilità personale che garantiscano il decoro dell'Istituzione.
8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
11. Ciascun membro dell'organo collegiale od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'indicazione di quali membri siano collegati telematicamente e di quali partecipino in presenza (per le sedute miste);
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate.
2. Le sedute non possono essere oggetto di registrazione sia audio sia video da parte di nessun soggetto ad esclusione dell'amministrazione comunale.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza costituisce espressa autorizzazione all'utilizzo delle immagini e dell'audio delle sedute medesime a fini di registrazione, trasmissione in streaming e/o pubblicazione delle stesse (ove previsto), ovvero trasmissione ad altre autorità per le finalità di legge.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.